

19. *Impedimento o ritardo del trasferimento di fondi*

Eventi politici o problemi economici sopraggiunti fuori dello Stato, oppure disposizioni legislative o amministrative adottate fuori di tale paese, che impediscano o ritardino il trasferimento delle somme versate per l'accordo di prestito o il contratto commerciale.

20. *Disposizioni legali nel paese del debitore*

Disposizioni legali adottate nel paese del debitore che dichiarino liberatori i versamenti effettuati da quest'ultimo in valuta locale anche se, a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio, tali versamenti, convertiti nella valuta del contratto commerciale o dell'accordo di prestito, non raggiungono più l'importo del debito al momento del trasferimento.

21. *Decisione dello Stato o di quello dell'assicurato*

Atti o decisioni dello Stato o di quello dell'assicurato, compresi atti e decisioni della Comunità europea, concernenti gli scambi commerciali tra uno Stato membro e paesi terzi, come un divieto di esportazione, sempre che il governo interessato non si faccia carico dei relativi effetti.

22. *Forza maggiore*

Circostanze di forza maggiore che si verifichino fuori dello Stato, che potrebbero comprendere la guerra, ivi compresi guerra civile, rivoluzione, sommossa, tumulti civili, ciclone, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, maremoto e incidente nucleare, purché i relativi effetti non siano altrimenti assicurati.

23. *Esclusione generale dalla responsabilità*

L'assicuratore avrebbe titolo a declinare ogni responsabilità per perdite direttamente o indirettamente imputabili alle circostanze seguenti:

- a) azioni o omissioni dell'assicurato, o di una persona che agisca per suo conto;
- b) eventuali disposizioni implicanti restrizioni dei diritti dell'assicurato incluse nell'accordo di prestito, nel contratto commerciale o nella documentazione allegata, compresa quella relativa alle garanzie previste;
- c) eventuali ulteriori accordi conclusi tra l'assicurato e il debitore, dopo la conclusione dell'accordo di prestito o del contratto commerciale, che ostacolano o ritardino il pagamento del debito;
- d) nel caso del credito fornitore, inadempimento dei subfornitori, dei cofornitori o di altri fornitori, purché tale inadempimento non dipenda dagli eventi politici indicati tra le cause di sinistro elencate nei punti da 17 a 22.

Sezione 4: *Disposizioni relative all'indennizzo*

24. *Termine costitutivo di sinistro*

- a) Il termine costitutivo di sinistro corrisponde al periodo di tempo che deve trascorrere perché il rischio coperto si realizzi, come indicato al punto 6, lettere b) e c).
- b) Non si applica alcun termine costitutivo di sinistro
  - quando, nel caso di un debitore privato, il mancato pagamento sia dovuto all'insolvenza di diritto o di fatto del debitore;
  - in caso di accordo intergovernativo bilaterale di ristrutturazione del debito.

25. *Indennizzo e cessione dei diritti*

- a) L'assicuratore ha titolo a ricevere l'indennizzo alla scadenza del termine costitutivo di sinistro definito al punto 24, purché siano stati soddisfatti i requisiti dell'assicurazione e dell'indennizzo, il credito sia legalmente incontestabile e l'assicurato abbia gestito il rischio con la debita diligenza.
- b) L'assicuratore ha il diritto di beneficiare della cessione dei diritti dell'assicurato a norma dell'accordo di prestito o del contratto commerciale.

26. *Obbligazioni garantite*

Se le obbligazioni del debitore nei confronti dell'assicurato sono coperte da cauzione o altra forma di garanzia, l'assicurato deve aver preso tutti i provvedimenti necessari indicati nella polizza non solo per assicurare la validità e operatività della cauzione o altra garanzia, ma anche per farla applicare effettivamente.